



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
Settore Giovanile e Scolastico

SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

00198 ROMA – VIA PO, 36

Stagione Sportiva 2012 – 2013

COMUNICATO UFFICIALE N° 19 del 21 maggio 2013

FINALI NAZIONALI GIOVANISSIMI CALCIO A CINQUE

GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo Avv. Francesco A. Magni, assistito dal rappresentante dell'A.I.A., Maurizio Ciulli, nella seduta del 21/05/2013, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

GARA DEL 19/05/2013

*** RECLAMO GARA LA MERIDIANA (CT) – MEDAGLIE D'ORO (BT)**

- Vista la riserva scritta presentata al direttore di gara dalla Società Medaglie d'Oro, la quale denuncia le condizioni pessime del campo di gioco ed in particolare deduce che: il campo non ha panchine fisse, ma due panche a tre posti ad una distanza inferiore ad un metro dalla linea di fondo; le porte non sono fisse nè stabili ma tenute da legacci collegati alla recinzione e neanche bloccate da sacchi di sabbia; vi sono fili di ferro lungo tutto il recinto di gioco e fili metallici sporgenti e sfilacciati; il campo da gioco non è omologato;
- visto il reclamo proposto dalla Società Medaglie d'Oro pervenuto in data 20/05/2013 avverso la gara in oggetto, con il quale la Società ribadisce quanto contenuto nella riserva ed aggiunge che i pali di sostegno della recinzione erano privi della prevista copertura di protezione in gomma; i giocatori della Società La Meridiana hanno utilizzato scarpe da calcio e non erano dotati di parastinchi; e chiede che sia inflitta la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6;
- viste le controdeduzioni della Società La Meridiana, che contesta il reclamo deducendone l'inammissibilità quanto alla mancata omologazione del campo, ai parastinchi ed ai pali di sostegno, non essendo stata presentata preventiva riserva scritta al riguardo; e l'infondatezza quanto alle restanti doglianze, avendo, la Società La Meridiana, provveduto a regolarizzare la situazione nei termini indicati dal direttore di gara;
- visto il supplemento di rapporto allegato al referto arbitrale dal direttore di gara il quale afferma che, a seguito della riserva scritta della società Medaglie d'Oro, ha provveduto ad adottare i seguenti correttivi: le panchine venivano raddoppiate per consentire la fruizione dei giocatori di riserva e sono state spostate a ridosso della recinzione, da una distanza di circa 110 centimetri dalla linea laterale; i cavi d'acciaio venivano rivolti verso l'esterno del terreno di gioco ed avvolti in un tessuto resistente nonchè isolati con nastro isolante; le porte venivano ancorate, mediante l'utilizzo di fascette rigide, alla recinzione del terreno di gioco per impedirne pericolosi movimenti. E conclude affermando che "a seguito delle azioni appena elencate, reputavo soddisfatte le condizioni minime di sicurezza e decidevo di dare inizio alla gara";
- visto il supplemento di referto dell'Arbitro pervenuto in data 21/05/2013, richiesto da questo Ufficio a seguito del reclamo proposto dalla Società Medaglie d'Oro, con il quale il direttore di gara afferma che tutti i giocatori erano in possesso dell'equipaggiamento previsto dal regolamento (parastinchi, scarpe in gomma etc.); era presente un palo di illuminazione del terreno di gioco nelle immediate prossimità della recinzione del terreno di gioco, all'esterno della stessa e all'altezza della linea mediana, privo di copertura in gomma ma, ad avviso del direttore di gara, non era in pericolo l'integrità fisica dei calciatori;
- vista la comunicazione del Comitato Regionale della Sicilia della LND pervenuta in data 20/05/2013 con la quale si evidenzia che il campo di gioco dove si è svolto l'incontro risulta omologato con verbale del 9/01/2003 (codice campo n° 953);
- ritenuta l'ammissibilità del reclamo rispetto a tutte le doglianze sollevate dalla Società Medaglie d'Oro, fatta eccezione per quanto concerne la presenza del palo ed il non corretto uso di scarpe e parastinchi, in quanto non oggetto di riserva scritta, ma sui quali il Giudice sportivo, ai sensi dell'art. 29, comma 6, lett. a) del Codice di Giustizia Sportiva, può ugualmente decidere sulla scorta della documentazione ufficiale di gara sopra citata;

- rilevato che, alla luce di quanto dichiarato dal direttore di gara, la Società La Meridiana ha provveduto a regolarizzare la situazione del terreno di giuoco, a seguito di specifiche prescrizioni del direttore di gara stesso;
- considerato che il campo da giuoco, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento della LND, deve ritenersi non omologato, in quanto l'omologazione deve essere effettuata ogni quattro stagioni sportive e nella specie l'ultima omologazione risulta effettuata nel 2003.
- considerato che, ai sensi dell'art. 17, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, non si ravvisano situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento della gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione, atteso quanto compiuto dalla Società ospitante a seguito delle indicazioni del direttore di gara, il quale, all'esito, ha ritenuto che fossero soddisfatte le condizioni minime di sicurezza. Nè può ritenersi che la mancata omologazione del campo, pur costituendo violazione delle norme regolamentari, abbia di per sè influito sul regolare svolgimento della gara;
- ritenuto pertanto che il reclamo deve essere respinto, mentre deve essere comminata, ai sensi dell'art. 18 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, una sanzione pecuniaria alla Società La Meridiana per la mancata omologazione del campo e per la situazione irregolare in cui esso si trovava e che è stata sanata solo a seguito delle prescrizioni del direttore di gara;

P.Q.M.

**respinge il reclamo, omologa il risultato finale di 2 - 2 e dichiara addebitarsi la tassa di reclamo.
Infligge alla Società La Meridiana l'ammenda di € 500,00.**

GIRONE D	PUNTI	GIOCAE	VINTE	NULLE	PERSE	RF	RS	DIFF.
VIBONESE (VV)	4	2	1	1	0	16	4	+12
LA MERIDIANA (CT)	4	2	1	1	0	12	3	+9
MEDAGLIE D'ORO (BT)	2	2	0	2	0	5	5	0
STELLAZZURRA (PZ)	0	2	0	0	2	2	23	-21

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 MAGGIO 2013

**IL SEGRETARIO P. T.
Antonio Di Sebastiano**

**IL PRESIDENTE
Giovanni Rivera**